

Dispositivo

- 1) L'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che la parte della quota di zucchero assegnata a un'impresa che sia stata oggetto di un ritiro preventivo in applicazione dell'art. 3 del regolamento (CE) 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2006, n. 1542, è inclusa nella base di calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione.
- 2) L'esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell'art. 11 del regolamento n. 320/2006.

(¹) GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — David Hütter/Technische Universität Graz

(Causa C-88/08) (¹)

(Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione basata sull'età — Determinazione della remunerazione dei dipendenti a contratto statali — Esclusione dell'esperienza professionale acquisita anteriormente al compimento dei diciotto anni)

(2009/C 180/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: David Hütter

Convenuta: Technische Universität Graz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione degli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Divieto di discriminazione in ragione dell'età — Normativa nazionale che esclude il computo di periodi di servizio prestati prima del compimento del diciottesimo anno di età nella determinazione della retribuzione degli agenti contrattuali

Dispositivo

Gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, al fine di non sfavorire la formazione generale rispetto alla formazione professionale e di promuovere l'inserimento dei giovani apprendisti sul mercato del lavoro, esclude che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della determinazione dello scatto nel quale vengono collocati i dipendenti a contratto del pubblico impiego di uno Stato membro.

(¹) GU C 128 del 24.5.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG

(Causa C-102/08) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 4, n. 5, secondo e quarto comma — Facoltà riconosciuta agli Stati membri di considerare come attività della pubblica autorità le attività degli organismi di diritto pubblico esentate a norma degli artt. 13 e 28 della sesta direttiva — Modalità d'esercizio — Diritto alla detrazione — Distorsioni di concorrenza di una certa importanza)

(2009/C 180/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Düsseldorf-Süd

Convenuta: SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 4, n. 5, secondo e quarto comma, nonché dell'art. 13 della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore